


COMUNE DI CAMPODORO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del C.C.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

(modifica approvata con delibera C.C. nr.27 del 7.3.1988 CRC 15069/88 su indicazione del Commissario di Governo -nota prot.17887 del 5.1.1988)



cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni per

messe, sollevando il Comune da qualsiasi azione in tentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;

- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati an che con atti separati.

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la vali dità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della re sponsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, i scritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono es sere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smar rimento, potrà essere richiesta copia o duplicato al-

l'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine

indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL
PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 7

Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzio-

ne di manufatti od installazione di impianti.

Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

Art. 9

Concessione di occupazioni permanenti

Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune so-

no vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrende, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 12

Occupazione di suolo pubblico.- Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 13

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la cir-

colazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 14

Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore a metri 2.20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazio-

ne, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 15

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Art. 16

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 17

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo ed al riparo dalla polvere o da eventuali agenti atmosferici.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art.18

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, a perti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art.19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici e servizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare

il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art.20

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, qualora le stesse siano di ostacolo alla circolazione o alla visibilità.

Art.21

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

Art.22

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonchè di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di grondaio di scarico fino al suolo.

Art.23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla

immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art.24

Distribuzione di manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art.25

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Salvo quanto prescritto dal precedente art.15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art.26

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art.27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art.28

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi, tappeti, indumen-

prospicienti la pubblica via
o luoghi pubblici,

ti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art.29

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art.30

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonchè introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art.31

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art.32

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogni, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza o dal regolamento comunale di igiene e sanità.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso idonei carri atti ad evitare la dispersione, ed il suolo pubblico dovrà essere tenuto costantemente pulito.

Art.33

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art.34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

Art.35

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune,

lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art.36

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 37

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
 - c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonchè cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
 - l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - m) sdraiarsi o salire sulle panchine.
 - n) provocare disturbo o molestia alle persone con lo scoppio di mortaretti o bengala.
- Resta altresì vietato:
- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi il conduca non sia munito

di apposita attrezzature per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

Art. 38

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo, o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 40

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno ~~quattro~~^{cinque} giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 41

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti,

giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art.42

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la apposita targhetta comunale, e dovranno esser tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonchè i cani di indole mordace, dovranno esser muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Art.43

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art.44

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art.45

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspi-

rapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato. I juibox degli esercizi pubblici non potranno essere fatti funzionare all'esterno dei locali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo.

Art.46

Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art.47

Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art.48

Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme

larne sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art.49

Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;

d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art.50

Attività professionali rumorose e inkomode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o inkomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, non è consentito:

nel periodo da 1° Maggio al 30 Settembre

- dalle ore	<u>13</u>	alle ore	<u>15</u>
- " "	<u>21</u>	" "	<u>7</u>

nel periodo da 1° Ottobre al 30 Aprile

- dalle ore	<u>13</u>	alle ore	<u>15</u>
- " "	<u>20</u>	" "	<u>8</u>

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque esser adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art.51

Rilevamento e repressione delle attività rumorose


La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art.52

Mestieri girovagli

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana compresa in tutte le strade del territorio comunale.



Art. 53

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 54

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 55

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonchè in altri luoghi dove possono arrecare intralcio.

Art.56

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Art.57

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art.58

Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, scheggie, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art.59

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art.60

Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente

possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art.61

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

Art.62

Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art.63

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru

o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art.64

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono esser effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art.65

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino a l'altezza di metri 3

Art. 66

Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 67

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931 n.773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6/5/1940 n.635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31/7/1934 (G.U. 28/9/1934 n.226) e 12/5/1937 (G.U. 24/6/1937 n.145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28/6/1955 n.620.

(modifiche apportate con delibera C.C. nr.27 del 7.3.1988 CRC 15069/88 su indicazione del Commissario di Governo -nota prot.17887 del 5.1.1988)

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art.69

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto. Per quanto non citato nel presente articolo si rimanda al regolamento edilizio vigente.

Art.70

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni mas

sime di cm. 50x30 , contenente la scritta:
"In caso di emergenza chiamare: " seguita
dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefo-
no della persona alla quale sia possibile rivol-
gersi, quando i locali sopra indicati siano chiu-
si o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rende-
re obbligatoria l'esposizione della targa di cui
al comma precedente.

Art.71

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di
esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni,
è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del
pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori
dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in
cisterne, in tubazioni in cui possano esservi
tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luo-
go pubblico o privato, senza giustificato moti-
vo e senza le dovute cautele, in particolare
nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a
vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro
vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito reci-
ipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze
infiammabili o esplosivi o loro residui, non-
chè stazionare con veicoli, usati o adibiti
per il trasporto delle suddette sostanze, nel-
le adiacenze di fabbricati o di altri luoghi
frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo
pubblico materie infiammabili che possano es-
ser causa di inquinamento o di incendio;

6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art.71/bis *

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n.966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n.98 del 9 aprile 1982) si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di Prevenzione Incendi".

*(integrazione approvata con delibera C.C. nr.27 del 7.3.1988 CRC 15069/88 su indicazione del Commissario di Governo -nota prot.17887 del 5.1.1988)

Art. 71/2

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di appositi canne con terrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed autunno i camini, a scanso di esecuzioni di ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- e) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 71/3

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibili alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti alla opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;

- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 71/4

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservante le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 71/5

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, deposito o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, cui si fa riferimento nel successivo art. 71/8 dovrà farsi esibire dall'interessato il "certificato di prevenzioni incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 71/6

- 1 - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite dei funzionari del Comando, da richiedersi obbligatoriamente dall'autorità competente prima del rilascio delle licenze di esercizio o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo dei funzionari stessi, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 71/7

- 2 - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera c) dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate al seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 71/8

- 3 - I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la loro periodicità, sono determinati come dall'elenco che forma parte integrante del decreto 16.2.82 (pubblicati dalla G.U. N. 98 del 9.4.82). Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metro cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 71/9

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza degli impianti e depositi innanzi specificati e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, cui fa riferimento il D.M. 16.2.82 citato nell'art. 71/8, dovranno farsi esibire il prescritto certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulteranno le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 71/10

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D.M. 16.2.82 citato, il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

(articoli 71/2 -71/3 -71/4 -71/5 -71/6 - 71/7 -71/8 -71/9 e 71/10 sono stati aggiunti con delibera C.C. nr.57 del 24.5.1986 CRC 35598 su richiesta dei Vigili del Fuoco)

Art.72

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 74

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art.75

Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art.76

Esposizione dei prezzi

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art.77

Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 78

90

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata dalle seguenti vie: nessuna.

Vengono esclusi i piazzali antistanti i Cimiteri.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la commissione per il commercio ambulante.

Nell'area di cui al comma primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

Art. 79

Contegno degli esercenti il commercio

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori,

i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercanti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a sette giorni, dopo aver sentito il parere della commissione per il commercio fisso od ambulante.

SANZIONI

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SONO FISSATE DAL SINDACO CON PROPRIA DETERMINAZIONE NELLO IMPORTO FRA IL MINIMO E IL MASSIMO PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO E NEL RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE

Art. 80

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 1.000.000

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura. (***) (vedi appendice e fine titolo)

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 81

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915 n. 138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 82

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 50.000 a L. 500.000 Oblazione L. 100.000

Art. 83

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 85

Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

Appendice

(**) (Vedi art. 80)

Le sanzioni amministrative e le oblazioni sono così stabilite:

Per le trasgressioni agli articoli 15-17-19-21-22-25-28-29-34-36-38-42-48-66-45-46-47-50-59-62-63-64-77-78, del presente regolamento:

Pena pecuniaria minima	10.000	Massima	100.000
OBLAZIONE	20.000		

Per le trasgressioni agli articoli 6-13-14-16-20-24-26-27-31-35-41-58-60-65-70-71-72-74-75-76 del presente regolamento:

Pena pecuniaria minima	25.000	Massima	250.000
OBLAZIONE	50.000		

Per le trasgressioni agli articoli 18-23-30-67-73 del presente regolamento:

Pena pecuniaria minima	40.000	Massima	400.000
OBLAZIONE	80.000		

Per le trasgressioni agli articoli 32-33 del presente regolamento:

Pena pecuniaria minima	30.000	Massima	300.000
OBLAZIONE	60.000		

Per le trasgressioni agli art. 37-40-43-44-49-53-54-55-56-57-61-68-69-79 del presente regolamento:

Pena pecuniaria minima	4.000	Massima	40.000
OBLAZIONE	8.000		

I T T O L O VIIDISPOSIZIONI FINALIART. 86Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. *175* del *3.9.32*

Regolamento approvato con delibera C.C .nr.97 del 6.12.1985 CRC12257
integrato e modificato con delibere C.C nr.57 del 24.5.1986 CRC 35598
e nr.27 del 7.3.1988 CRC 15069.
Ripubblicato all'albo per 15 giorni dal 18.5.1988 all'1.6.1988